REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

Adottato con deliberazione del C.C. n° 18 del 16.04.2004 e successivamente modificato con delibera del C.C. n°34 del 01/06/2004 ,delibera del C.C. n° 14 del 30.03.2006, delibera del C.C. n° 83 del 30/09/2013 e delibera del C. C. n. 22 del 01/04/2015.

ART. 1
FINALITÀ

1. Per incentivare lo start up e lo sviluppo consapevole di attività produttive, economiche e di servizi nei centri commerciali naturali del comune di Chiusi, il Comune di Chiusi prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per nuovi insediamenti produttivi quali esercizi di commercio in sede fissa, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, strutture turistico-ricettive, imprese artigiane ed attività di servizi.

ART. 2
FONDO PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' COMMERCIALI , ARTIGIANALI E DI SERVIZI

1. La Giunta Comunale, secondo le disponibilità di Bilancio, determina annualmente, su apposito capitolo, la somma da destinare per il contributo di cui all'art. 1 e l'importo da erogare ad ogni singolo richiedente.

ART. 3
BENEFICIARI

1. I beneficiari del contributo di cui all'art. 1 sono gli esercenti di attività commerciali**,** i gestori di pubblici esercizi**,** gli operatori di servizi ed artigiani con sede operativa nel centro commerciale naturale di Chiusi Città e nel centro naturale commerciale di Chiusi Scalo che abbiano intrapreso l'attività nel corso dell'anno oggetto di contribuzione nonchè abbiano frequentato un corso di formazione ed orientamento presso una qualsiasi associazione di categoria e/o soggetto accreditato a rilasciare regolare attestato di frequenza finalizzato a raggiungere lo scopo formativo di marketing d'impresa relativo al settore economico/produttivo nell'ambito dell'attività scelta e che siano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e non abbiano in corso procedimenti di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
2. La Giunta, con la deliberazione prevista all'art. 2, può stabilire di destinare il contributo a determinate categorie in base alla tipologia dei beni posti in vendita, prodotti o servizi erogati.

ART. 4
PUBBLICITA' E DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Il Responsabile del Servizio Attività produttive ogni anno, dopo gli adempimenti di cui all'art. 2, con apposito bando, pubblicato all'albo pretorio del comune, darà comunicazione della concessione del contributo e dei criteri e modalità di partecipazione e di assegnazione.
2. La domanda di contributo dovrà essere effettuata esclusivamente con il modello allegato al bando;
3. La richiesta di contributo dovrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Chiusi o inoltrata tramite posta elettronica certificata alla pec del Comune di

Chiusi, in tal caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente; l'imposta di bollo dovrà essere effettuata mediante F23.

4. Le domande dovranno essere inoltrate, pena l'esclusione, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del bando pubblico e fino al 31 di gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di contribuzione.

ART. 5
OGGETTO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo potrà essere richiesto per:
   - Spese di avviamento di attività economiche e produttive (escluso l'acquisto della licenza);
   - Acquisto di arredi, macchinari, attrezzature e spese per impianti;

2. Tali spese dovranno essere documentate.

ART. 6
CRITERI DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO

1. Il Contributo è concesso fino ad esaurimento del fondo appositamente stanziato.
2. Il contributo verrà assegnato in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande all'ufficio protocollo del Comune di Chiusi.

ART. 7
ISTRUTTORIA E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'esame delle domande pervenute verrà effettuato dal Responsabile del Servizio Attività Produttive o dal Responsabile del Procedimento, se individuato.
2. Il procedimento dovrà essere concluso entro 90 gg. dal ricevimento della domanda con determinazione assunta dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, con la quale concederà il contributo e ne disporrà l'erogazione.

ART. 8
NORME FINALI

1. Il contributo può essere concesso per l'apertura di una sola attività nell'arco dell'anno.
2. Il contributo può essere cumulato con altre forme di agevolazioni e contribuzioni comunali, aventi le stesse finalità, ovvero agevolazioni e contribuzioni previste da leggi e regolamenti, sempreché la cumulabilità non sia espressamente vietata dalle predette normative.

Piazza XX Settembre, 1 - 53043 Chiusi (Siena)
Tel. 0578 22361 - Fax 0578 227864
www.comune.chiusi.siena.it